

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-388 del 28/01/2019
Oggetto	Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Zola Predosa in data 25/09/2015 con nota Prot n°23990/2015 ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n° 2410 PG n° 111397 del 22/09/2015 relativa alla società SIDERIT Srl per lo stabilimento sito in comune di Zola Predosa, via Castedebbole n° 2 - 2/A
Proposta	n. PDET-AMB-2019-406 del 28/01/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventotto GENNAIO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana¹

DETERMINA

Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Zola Predosa in data 25/09/2015 con nota Prot n°23990/2015 ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n° 2410 PG n° 111397 del 22/09/2015 relativa alla società SIDERIT Srl per lo stabilimento sito in comune di Zola Predosa, via Castedebbole n° 2 - 2/A

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società SIDERIT Srl per lo stabilimento ubicato nel Comune di Zola Predosa, via Castedebbole n° 2 - 2/A che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico di reflui in pubblica fognatura ³
 - Conferma di comunicazione in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ⁴
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli Allegato A, B e C alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Aggiorna e sostituisce la precedente AUA adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n° 2410 PG n° 111397 del 22/09/2015.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁴ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;
5. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶
6. Obbliga la società SIDERIT Srl presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
7. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
8. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società SIDERIT Srl, c.f e p.iva 01603891209, avente sede legale e stabilimento in comune di Zola Predosa, via Castedebolle n° 2 - 2/A, ha presentato in data 18/09/2018⁸ al Suap del comune di Zola Predosa una domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente⁹. La modifica richiesta è riferita alla sola matrice ambientale di autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Restano pertanto immutati gli allegato A e B relativi all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura ed alla valutazione di impatto acustico.

E' pervenuta documentazione integrativa richiesta dagli Enti e volontaria rispettivamente in data 31/10/2018¹⁰, 22/11/2018¹¹

In data 26/11/2018 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria espresso dal Servizio Territoriale di ARPAE¹².

⁵In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁶Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2018/21673 del 19/09/2018, **pratica SINADOC n° 28371 del 2018**

⁹ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Zola Predosa in data 25/09/2015 con nota 23990/2015 ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n° 2410 PG n° 111397 del 22/09/2015

¹⁰ Documentazione integrativa agli atti di ARPAE con PGBO/2018/25660 del 31/10/2018

¹¹ Documentazione integrativa agli atti di ARPAE con PGBO/2018/27513 del 22/11/2018

¹² Agli atti di ARPAE con PGBO/2018/27801

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano ad € 296,00 (importo corrispondente alle emissioni in atmosfera cod tariffa 12.03.04.01).

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura come individuati in allegato A e dai pareri allegati quali parti integranti e sostanziali
- Conferma di comunicazione in materia di acustica come da allegato B
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato C al presente atto quale parte integrante e sostanziale

Il Responsabile
U Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni¹³

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹³ Firma apportata ai sensi:

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 30/06/2019 degli incarichi di P.O. in scadenza il 31/12/2018.

Autorizzazione Unica Ambientale

SIDERIT Srl - Comune di Zola Predosa - via Castedebolle n° 2 - 2/A

ALLEGATO A

matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ed acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico nelle pubbliche fognature di via Casteldebole, Via Curiel e via Parini, classificato dal Comune di Zola Predosa (visto il parere di Hera S.p.A.), "scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ed acque meteoriche di dilavamento" formato dall'unione di acque reflue industriali assimilate (provenienti dall'addolcitore a servizio delle torri di raffreddamento e dallo spurgo dell'impianto di raffreddamento) ed acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Zola Predosa, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 45062 del 15/4/2015, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 31834 del 22/1/2015. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Spettabile
Città Metropolitana di Bologna
Settore Ambiente
PEC: cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

Zola Predosa, 22 gennaio 2015
Protocollo n° 1834/2014
Pratica: 6/AS/2015

oggetto: **Parere per rilascio A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale). Acque reflue industriali assimilate alle domestiche e meteoriche di dilavamento che recapitano in pubblica fognatura. D.P.R. 59/2013, L. 35/2012, D.Lgs. n.152 3/4/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 3 21/4/1999, D.G.R. 9/6/2003 n. 1053. Ditta Siderit s.r.l.**

IL RESPONSABILE SUAP/TURISMO

Visto il D.P.R. 59/2013 e la L. 35/2012 in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Norme in materia ambientale” parte III° Titolo IV° Capo II°;
Visto l’art. 112 della L.R. 3/99 nel testo vigente;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 286 del 14.2.2005 recante disposizioni in materia di “Direttiva concernente indirizzi per la gestione della acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1860 del 18.12.2006 recante disposizioni in materia di “Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della delibera D.G.R.286/2005”;
Vista la domanda di A.U.A. in atti al prot. 1775 del 22/01/2015, presentata dal Sig. Accorsi Fabio, in qualità di Legale rappresentante della Ditta Siderit s.r.l., con sede legale in Zola Predosa (BO), Via Casteldebole 2/A, e relativa allo scarico così definito:

Località: **Via Casteldebole 2/A;**

Tipo di insediamento: **trattamento e rivestimento metalli;**

Recapito dello scarico: **fognatura di Via Casteldebole, Via Curiel e Via Parini;**

Esaminata la documentazione necessaria all'istruttoria tecnica;

Vista la dichiarazione nella quale viene riportato che sono rimaste immutate:

1. le caratteristiche quali-quantitative dello scarico;
2. le caratteristiche del ciclo produttivo dell'Azienda;
3. le sostanze impiegate nel ciclo produttivo;
4. gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche;
5. la localizzazione dello scarico.

Non essendo pervenute all'Ufficio scrivente segnalazioni per inconvenienti igienico-ambientali causati dagli scarichi dello stabilimento sopraccitato,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL RINNOVO IN A.U.A. DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO, PROT. 6138 DEL 17/03/2012, COSI' COME INTEGRATA DAL PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA, PROT. 21394 DEL 20/09/2012, IN RELAZIONE ALLO SCARICO DELLE

acque reflue industriali assimilate alle domestiche di cui all'art. 74 del D.Lgs 152/2006 e meteoriche di dilavamento di cui alle delibere di Giunta Regionale 286/2005 e 1860/2006 nella fognatura pubblica di Via Casteldebole, Via Curiel e Via Parini;

CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

- 1) Le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- 2) Lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento dovrà rispettare i valori limite imposti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006;
- 3) I pozzetti di ispezione e prelievo dovranno essere conformi allo schema tipo di cui all'Allegato 2 Annesso 1 Foglio 14 al Regolamento del Servizio Idrico integrato, tali cioè da consentire il prelievo delle acque per caduta, opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- 4) La gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne dovrà essere conforme alle linee guida di indirizzo contenute nella D.G.R. n° 286/05 e ai criteri tecnici e parametri dimensionali previsti nella Delibera di Giunta Regionale n° 1860 del 18 dicembre 2006, Punto I, A3;
- 5) I sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia periodica;

- 6) I fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività produttiva dovranno essere raccolti in area dotata di copertura e 70 vasca di contenimento e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera s.p.a.);
- 7) L'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- 8) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata per il quale dovrà essere richiesta all'Ente gestore la piombatura; annualmente, entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente;

Il titolare dello scarico è tenuto a:

- Richiedere una nuova autorizzazione A.U.A. rispetto alla matrice scarichi qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione;
- Notificare al Comune qualsiasi variazione attinente la qualità dello scarico;
- Notificare al Comune ogni variazione concernente la proprietà dell'immobile e/o la persona titolare o legale responsabile dello scarico.

Cordiali saluti.

F.to digitalmente
Passerini Gabriele
Responsabile SUAP/TURISMO



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Originale PEC

COMUNE DI ZOLA PREDOSA

area gestione e controllo del territorio

SUAP - sportello unico attività produttive

Piazza della Repubblica, 1
40069 ZOLA PREDOSA BO

comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Settore Ambiente - Servizio Tutela Ambientale

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA

Originale PEC

cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 15 aprile 2015
prot. gen. 45062

ns. rif. : Hera spa Data prot.: 26-01-2015 Num. prot.: 0008347
PA&S numero: 16/2015

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

**Ditta richiedente: "Siderit Srl"- Trattamento e rivestimento metalli ubicata in
Comune di Zola Predosa (BO), Via Casteldebole n.2/A.**

Comune di Zola Predosa protocollo n° 1834/2015 del 22 gennaio 2015

Pratica: 6/AS/2015

Città Metropolitana di Bologna Fascicolo 11.19/157/2015

*Domanda di AUA per Rinnovo di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di
acque reflue industriali assimilate alle domestiche e acque meteoriche di dilavamento.*

In merito alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura presentata dal Signor Accorsi Fabio in qualità di legale rappresentante della Ditta "**SIDERIT SRL**" con sede legale e insediamento industriale esercente l'attività di trattamento e rivestimento metalli in VIA CASTELDEBOLE n°2-2/A - Comune di Zola Predosa; esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA; preso atto della dichiarazione che l'impresa appartiene alle categorie di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (piccole e medie imprese PMI), e che l'impianto / stabilimento / attività non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA);

preso atto della dichiarazione che sono rimaste immutate le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, le caratteristiche del ciclo produttivo, le sostanze impiegate, gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche, la localizzazione dello scarico, in relazione a quanto autorizzato in precedenza dal Comune di Zola Predosa con Atto Protocollo n. 6138/2012 del 17/03/2012 e successiva rettifica rilasciata in data 20 settembre 2012 Protocollo n°21394/2012;

verificato dalla documentazione agli atti che la Ditta Siderit Srl origina scarichi di acque reflue industriali provenienti dall'addolcitore a servizio delle torri di raffreddamento e dallo spurgo dell'impianto di raffreddamento, assimilabili alle acque reflue domestiche ai sensi dell'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°1053/2003 e acque meteoriche di dilavamento non soggette ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005;

verificato dalla documentazione allegata che le acque reflue di cui sopra sono immesse nelle pubbliche fognature di Via Casteldebole, Via Curiel e Via Parini, afferenti al depuratore IDAR della città di Bologna;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche, le acque reflue industriali assimilabili alle domestiche, ai sensi della DGR n°1053/2003, e le acque meteoriche di dilavamento non soggette agli adempimenti previsti dalla DGR n°286/2005;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / di intercettazione, ecc.;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in aree protette e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);**
- **adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;**
- **l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;**

- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare al ciclo di lavorazione, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, alla localizzazione del punto terminale di scarico, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione allo scarico rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

Autorizzazione Unica Ambientale

SIDERIT Srl - Comune di Zola Predosa - via Castedebbole n° 2 - 2/A

ALLEGATO B

**matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6
della legge 26 ottobre 1995 n. 447**

Esiti della valutazione

Ai sensi dell'art. 4 comma 2) del DPR 227 del 19/10/2011 considerato che le emissioni sonore non sono superiori ai limiti stabiliti dal Comune di Zola Predosa, visto che il Comune di Zola Predosa con nota Prot.4298/2015 del 17/02/2015 non ha rilevato nulla di ostativo alla conferma in AUA della comunicazione di impatto acustico che si allega come parte integrante del presente Allegato B, si ricomprende in AUA la matrice impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Spettabile
Città Metropolitana di Bologna
Settore Ambiente
PEC: cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

Zola Predosa, 17 febbraio 2015
Protocollo n° 4298/2015
Pratica: 6/AS/2015

oggetto: **Nulla osta in materia di acustica di cui all'art. 8 della L. 447/1995, ai fini del rilascio A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale). Ditta Siderit s.r.l. Via Casteldebole 2-2/A.**

IL RESPONSABILE SUAP/TURISMO

Visto il D.P.R. 59/2013 e la L. 35/2012 in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L. 447/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

Visto il D.P.R., "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122."

Vista la domanda di A.U.A. in atti al prot. 1775 del 22/01/2015, presentata dal Sig. Accorsi Fabio, in qualità di legale rappresentante della Ditta Siderit s.r.l., con sede legale in Zola Predosa (BO), Via Casteldebole 2/A nella quale viene dichiarato che, relativamente alla matrice "impatto acustico", non sono intervenuti cambiamenti rispetto alla situazione precedentemente autorizzata;

Vista la comunicazione di presa d'atto avvio procedimento A.U.A., pervenuta dalla Città Metropolitana di Bologna con prot. 13161 del 04/02/2015, ns. prot. 2990 del 04/02/2015, nella quale viene richiesto:

- di segnalare eventuali motivi ostativi concernenti la dichiarazione di non variazione della situazione acustica sopra richiamata;
- di specificare in quale tipologia prevista dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 ricade l'attività esercitata dalla Ditta Siderit s.r.l.;

Vista la nota da parere del Servizio Ambiente del Comune di Zola Predosa, del 05/02/2015 prot. 3210, nella quale, vengono indicati i valori limite di emissione sonora, di cui all'art 2 del DPCM 14/11/1997 e precisamente periodo diurno 65 db (A) periodo notturno 55 db (A);

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, prot. 4038 del 16/02/2015, resa dal legale

rappresentante della Ditta Siderit s.r.l., ai sensi dell'art. 8, comma 5, della L. 447/1995, nella quale si attesta che, per quanto riguarda le lavorazioni effettuate, "trattasi di attività diverse da quelle indicate dall'elenco Allegato B del D.P.R. 227/2011, le cui emissioni di rumore non sono superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento e che tali emissioni sonore prodotte non sono superiori ai valori limite di immissione/emissione consentiti dalla normativa nazionale in materia e dal vigente regolamento comunale sulla disciplina delle attività rumorose, rispettivamente diurno 65 db(A) e notturno 55 db(A)";

**RILASCIA NULLA OSTA ALL'INSERIMENTO IN A.U.A. DELLA MATRICE IMPATTO
ACUSTICO//RUMORE**

attestando che non sussistono motivi ostativi in merito alla dichiarazione di non variazione della comunicazione in materia di acustica presentata con istanza di A.U.A., prot. 1775 del 22/01/2015;

Si comunica, altresì, che sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta Siderit s.r.l. l'attività svolta è da considerarsi ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.P.R. 227/2011 (attività diverse con emissione di rumore non superiore ai limiti comunali).

Si rimanda ad ARPA l'eventuale controllo e verifica di merito .
Cordiali saluti.

F.to digitalmente
Passerini Gabriele
Responsabile SUAP/TURISMO

Autorizzazione Unica Ambientale

SIDERIT Srl - Comune di Zola Predosa - via Castedebbole n° 2 - 2/A

ALLEGATO C

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fonderia di seconda fusione di materiali ferrosi svolta dalla società SIDERIT Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Zola Predosa, via Castedebbole n° 2 - 2/A, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società SIDERIT Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: TEMPRA AD INDUZIONE – VASCA OLIO E METALLOSCOPIO

Portata massima	10000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONI E10

PROVENIENZA: SALDATURA

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione e i controlli sono effettuati sulla base di un registro, con pagine numerate e firmate dal gestore di impianto, ove debbono essere annotati i consumi mensili di materie prime, validati dalle relative fatture d'acquisto.

EMISSIONE E11

PROVENIENZA: GRANIGLIATRICE

EMISSIONE E11bis

PROVENIENZA: GRANIGLIATRICE

Portata massima	10000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a maniche è dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo a carico della Direzione Aziendale; il Gestore di impianto dovrà annotare su apposito registro avente le pagine numerate e bollate dall'Autorità competente per il controllo le manutenzioni effettuate all'impianto di abbattimento e le periodiche sostituzioni delle maniche filtranti.

EMISSIONE E13

PROVENIENZA: GRANIGLIATRICE

Portata massima 6000 Nm³/h

Altezza minima 6 m

Durata massima 12 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a maniche è dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo a carico della Direzione Aziendale; il Gestore di impianto dovrà annotare su apposito registro avente le pagine numerate e bollate dall'Autorità competente per il controllo le manutenzioni effettuate all'impianto di abbattimento e le periodiche sostituzioni delle maniche filtranti.

EMISSIONE E19

PROVENIENZA: LAVATRICE 1

EMISSIONE E31

PROVENIENZA: LAVATRICE LV1 LINEA CIEFFE1

EMISSIONE E32

PROVENIENZA: LAVATRICE LV2 LINEA CIEFFE2

EMISSIONE E33

PROVENIENZA: LAVATRICE RUBIG ACCIAI SPECIALI

In caso di sgrassaggio mediante solventi organici in impianti di lavaggio a ciclo chiuso, non sono fissati limiti per le sostanze inquinanti in emissione ed i controlli sono effettuati solo sulla base di un Registro, con pagine numerate e firmate dal Responsabile di stabilimento, ove debbono essere annotate le ore di funzionamento delle lavatrici, i consumi mensili degli sgrassanti utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto.

EMISSIONE E20

PROVENIENZA: LINEA CEMENTAZIONE (CIEFFE, IPSEN, RINVENIMENTO)

Portata massima 18000 Nm³/h

Altezza minima 10 m

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aooob@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Durata massima 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³
Ammoniaca 15 mg/Nm³

EMISSIONE E23

PROVENIENZA: LINEA IPSEN 3 – RAFFREDDAMENTO IN OLIO

Portata massima 4000 Nm³/h
Altezza minima 9 m
Durata massima 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³
Sostanze organiche (esprese come C-org totale) 50 mg/Nm³

EMISSIONE E26

PROVENIENZA: GRANIGLIATRICE

Portata massima 8000 Nm³/h
Altezza minima 9 m
Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a maniche è dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo a carico della Direzione Aziendale; il Gestore di impianto dovrà annotare su apposito registro avente le pagine numerate e bollate dall'Autorità competente per il controllo le manutenzioni effettuate all'impianto di abbattimento e le periodiche sostituzioni delle maniche filtranti.

EMISSIONE E30

PROVENIENZA: GRANIGLIATRICE

Portata massima 4000 Nm³/h
Altezza minima 10 m
Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a maniche è dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo a carico della Direzione Aziendale; il Gestore di

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

impianto dovrà annotare su apposito registro avente le pagine numerate e bollate dall'Autorità competente per il controllo le manutenzioni effettuate all'impianto di abbattimento e le periodiche sostituzioni delle maniche filtranti.

EMISSIONE E34

PROVENIENZA: LINEA CIEFFE 1 - CEMENTAZIONE TEMPRA

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Ammoniaca	15 mg/Nm ³
Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE E35

PROVENIENZA: LINEA CIEFFE 2 - CEMENTAZIONE TEMPRA

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE E38

PROVENIENZA: LINEA IPSEN 2 - CEMENTAZIONE TEMPRA

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE E39

PROVENIENZA: LINEA IPSEN 2 – PRERISCALDO E CEMENTAZIONE

Portata massima	2500 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

EMISSIONE E45
PROVENIENZA: POSTCOMBUSTORE POZZO RUBIG

Portata massima	10000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Ammoniaca	15 mg/Nm ³
Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

EMISSIONE E15

PROVENIENZA: RAFFREDDAMENTO IN ARIA – IBSEN 1

EMISSIONE E21

PROVENIENZA: RAFFREDD. DIRETTO FORNO NITRURAZIONE

EMISSIONE E25

PROVENIENZA: RAFFREDDAMENTO IN ARIA – IBSEN 3

EMISSIONE E37

PROVENIENZA: RAFFREDDAMENTO DIRETTO FORNO NITRURAZIONE 2

EMISSIONE E44

PROVENIENZA: RAFFREDDAMENTO POZZO FORNO RUBIG

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE E14

PROVENIENZA: FORNO IPSEN

EMISSIONE E22

PROVENIENZA: LINEA IPSEN 3 - FORNO ALTA TEMPERATURA

EMISSIONE E24

PROVENIENZA: LINEA IPSEN 3 – FORNO BASSA TEMPERATURA

EMISSIONE E27

PROVENIENZA: BRUCIATORE LAVATRICE

EMISSIONE E29

PROVENIENZA: BRUCIATORE A METANO (LAVATRICE 2, ISOLA CEMENT)

EMISSIONE E36

PROVENIENZA: BRUCIATORE LINEA CIEFFE 2

EMISSIONE E40

PROVENIENZA: BRUCIATORE LINEA IPSEN 2

EMISSIONE E41

PROVENIENZA: BRUCIATORE LINEA CIEFFE 1

EMISSIONE E42

PROVENIENZA: BRUCIATORE LAVATRICE LV2 E RINVENIMENTO CIEFFE 2

EMISSIONE E43

PROVENIENZA: BRUCIATORE LINEA IPSEN 3

Punti di emissione provenienti da impianti di combustione autorizzati ed in esercizio in data antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs 183/2017 (attuazione della direttiva 2015/2193/UE) alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06.

Sono stabiliti i seguenti valori limite di emissione, riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Polveri

5 mg/Nm³

Qualora i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici presenti nello stabilimento, superino il valore di 1 MW previsto al punto dd) della Parte I, dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/2017 per gli impianti termici medi e pertanto dovrà essere presentata, se necessaria, apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi; fermo restando i limiti prescritti al punto 1, parte III dell'allegato I della parte quinta del DLgs 152/06 (art 271 comma 1 del D.Lgs 152/06).

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo UNICHIM 632:1984 per la determinazione dell'ammoniaca;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere

costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai

sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

3. La messa in esercizio del punto di emissione E45 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione E45 e comunque non oltre il 31/01/2020 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. L'osservanza altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli che debbono essere effettuati a cura dello Stabilimento, di una periodicità semestrale per i punti di emissione E6, E20, E23, E34, E35, E38, E39, E45.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta SIDERIT Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.